



**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
POLICLINICO “G. RODOLICO – SAN MARCO”**

Via Santa Sofia, 78 – 95123 Catania

SETTORE ACQUISTI E LOGISTICA

Il Direttore: Dott. Calogero Raffaele Addamo

Funzionario Istruttore: Francesco Viscuso

Tel.095 3781724 – Fax 095 3781727

E mail: provveditorato@ao-ve.it

Pec. provveditorato@pec.policlinico.unict.it

Oggetto: LETTERA CONTRATTO - Procedura telematica RDO MePA per la fornitura in somministrazione annuale di RADIOFARMACI, per un importo complessivo a base d'asta di € 213.785,00 IVA esclusa.

RDO N. 2946532

Spett.le Ditta

Premesso che, con sono state approvate le risultanze inerenti la gara a margine indicata di cui codesta ditta è risultata aggiudicataria, si trasmette la presente lettera contratto, con le condizioni di fornitura relative ai prodotti di seguito indicati:

LOTTO	DESCRIZIONE	CIG	QUANTITA'	Prezzo
	IMPORTO COMPLESSIVO FORNITURA OLTRE IVA			
	IVA 22%			
	IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA COMPRENSIVO DI IVA			

che nei confronti della medesima l'aggiudicazione risulta efficace ai sensi dell'art 32, comma 7 del D.lgs n. 50/2016;

che, pertanto, sussistono le condizioni per la stipula del contratto;

Ciò premesso, si riportano i termini e le clausole del rapporto negoziale di fornitura, come descritti nei successivi articolati:

Art. 1 – documenti e oggetto del contratto

Formano parte integrante, le premesse, il Disciplinare di gara il capitolato tecnico, l'offerta tecnica ed economica presentate in gara.

L'appalto ha per oggetto la fornitura dei prodotti aggiudicati per i quantitativi previsti e al prezzo indicato nell'offerta economica.

Resta inteso che il fabbisogno indicato ha un valore presunto e come tale non vincolante per l'Azienda, potendo variare in relazione alle esigenze assistenziali. Al riguardo, si richiamano le disposizioni dell'art.106 del D.lgs. n 50/2016.

Eventuali variazioni non potranno, comunque, costituire motivo, da parte del fornitore, per avanzare alcuna pretesa, a qualsiasi titolo e causale.

Art. 2 — Durata

Il contratto ha validità annuale. Ai sensi dell'art.106 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 è previsto l'esercizio della facoltà di proroga per il periodo di tre mesi e comunque sino all'individuazione del nuovo contraente. In tal caso la ditta proseguirà la fornitura agli stessi patti e condizioni economiche del contratto originario o più favorevoli.

Art. 3 — esecuzione della fornitura e consegna

La fornitura, oggetto dell'appalto, deve corrispondere all'offerta presentata in gara.

Al riguardo, la ditta garantisce l'esecuzione della fornitura in conformità alla documentazione di gara, e nel rispetto delle norme vigenti in materia, in osservanza dei termini e condizioni previsti nella presente lettera-contratto.

Sono a carico di codesta ditta tutti gli oneri, le spese (imballo e trasporto) e i rischi relativi alla prestazione oggetto del contratto, nonché ogni altra eventuale attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione.

La ditta dovrà effettuare la consegna del materiale entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine, che sarà trasmesso per mezzo della piattaforma NSO a cura dei Servizi Farmacia, ovvero entro 24 ore nei casi d'urgenza, dal ricevimento dell'ordine di fornitura nel quale sarà indicato il luogo della consegna.

La stessa dovrà avvenire dalle ore 09,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.

La ditta dovrà consegnare il materiale presso la Farmacia dell'Azienda o nei siti indicati nell'ordine, secondo i quantitativi richiesti.

La ditta per nessuna ragione potrà sospendere la fornitura.

L'eventuale sospensione costituisce inadempienza contrattuale con la conseguente risoluzione del rapporto per colpa fatta salva la facoltà per l'Azienda di procedere nei confronti della ditta per tutti gli oneri derivanti dalla risoluzione del contratto, compresi i maggiori costi eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Al momento della consegna, il prodotto deve riportare una data di scadenza non inferiore ai 2/3 terzi della durata totale della sua esistenza.

Art. 4 — Inadempienze e Penali

Nell'ipotesi in cui non venga rispettato il termine di consegna, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari all'1 per mille del valore della merce ordinata e non consegnata per ogni giorno di ritardo.

Il valore della penale non può, comunque, superare il 10 % dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione della penale non esonera il fornitore nel dare esecuzione all'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

La penale dell'1 per mille verrà applicata anche in caso di ritardo nella sostituzione di materiale che dovesse risultare non conforme e/o difettoso all'atto della consegna o in fase di esecuzione del contratto.

L'1 per mille verrà calcolato sul valore della merce non conforme o difettosa.

Le inadempienze contrattuali verranno contestate dall'Azienda a mezzo lettera trasmessa a mezzo PEC con assegnazione di 10 giorni come termine per le controdeduzioni. I termini sono abbreviati a 24 ore, nei casi di urgenza.

L'amministrazione potrà, comunque, avvalersi di altro fornitore qualora sussistano ragioni di urgenza, con addebito alla ditta dei costi aggiuntivi oltre ai maggiori danni.

Art. 5 — fatturazione, pagamenti, tracciabilità flussi finanziari

La ditta aggiudicataria, sulla base della fornitura effettivamente eseguita, provvederà all'emissione della fattura trasmessa in formato elettronico.

Le fatture elettroniche indirizzate a questa Amministrazione **dovranno contenere i seguenti elementi specifici:**

- Denominazione Ente: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Rodolico-San Marco" Catania
- Codice Univoco ufficio-IPA: UFN30T

Le fatture dovranno anche riportare :

- Codice identificativo di gara (CIG);
- Numero e data dell'ordinativo;
- Conto corrente dedicato.

Il pagamento della fornitura verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture e subordinatamente alla regolarità dei relativi riscontri amministrativi e contabili, ed all'acquisizione di DURC in corso di validità.

In deroga a quanto previsto dall'art. 1565 c.c., per eventuali ritardi nei pagamenti che superino il termine di 60 giorni dalla presentazione della fattura, la ditta non può sospendere l'esecuzione dell'appalto.

I pagamenti per le forniture verranno accreditati sul conto corrente dedicato, di cui alla legge 136/2010 (Tracciabilità Flussi Finanziari), e la ditta si atterrà a tutti i relativi obblighi previsti dalla normativa vigente. Pertanto, è fatto obbligo alla ditta di comunicare a questa Azienda, tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In tutti i casi in cui le transazioni verranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, si procederà alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 3 della citata legge 136/2010.

La ditta, infine, si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli organi di polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità formulata nel corso dell'esecuzione del contratto e ogni eventuale illecita interferenza.

Art 6 --- Risoluzione del contratto

L'accertata violazione delle obbligazioni contrattuali costituirà causa di risoluzione del rapporto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c.

In tal caso la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite (art 1458 c.c.).

Inoltre, si procederà allo scioglimento del contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti previsti dalla legge per la partecipazione alla gara;
- se nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice della legge antimafia e

delle relative misure di prevenzione (D.lgs. n. 159/2011), ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicata o per i reati di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

- fornitura non corrispondente a quanto offerto in sede di gara
- per tentativo di frode
- nel caso in cui, dopo due formali richiami, la ditta non rispetti il termine di consegna
- quando la ditta, in caso di contestazione da parte dell'Amministrazione, non provveda alla sostituzione parziale o totale di quanto consegnato
- in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario
- cessione del contratto o sub-appalto non autorizzato dall'Azienda
- qualora la ditta violi, direttamente e/o per il tramite dei propri collaboratori, gli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti" adottato dall'Azienda e pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda medesima
- al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.11 comma 3 del DPR n. 252/98, come sostituito dall'art. 92 comma 4 del D.lgs n. 159/2011
- nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito dei procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata
- in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.lgs 50/2016
- Il contratto sarà, altresì, risolto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane spa ai sensi dell'art. 2 comma 8 Legge n. 136/2010.
- Nell'ipotesi di violazione, nei confronti dei propri dipendenti della normativa riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia previdenziale
- Al verificarsi delle condizioni di cui all'art 80 del D.lgs n. 50/2016

Nel caso di risoluzione, questa si verificherà di diritto, a decorrere dalla data di ricezione della dichiarazione con la quale questa Azienda comunicherà di volersi sciogliere dal vincolo contrattuale.

Nei suindicati casi, oltre a procedersi all'incameramento della polizza fideiussoria definitiva, a titolo di penale, la ditta è tenuta al completo risarcimento del maggior danno determinatosi a causa dell'anticipata cessazione del rapporto contrattuale.

L'Azienda può ricorrere al recesso ai sensi dell'art. 109 del D.lgs 50/2016.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto (art. 1456 c.c.).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre, a propria discrezione, previa segnalazione all'ANAC, la sanzione accessoria (alla risoluzione contrattuale) del divieto di partecipazione a gare indette dalla stessa per il periodo massimo di due anni, nei casi di violazioni più gravi di norme o clausole contrattuali, nonché nella specifica ipotesi della rinuncia all'esecuzione contrattuale successive alla aggiudicazione.

Art 7 --- Trattamento dei dati personali

I dati e le informazioni inerenti il rapporto negoziale sono regolamentate dalla D.lgs 196/2003 e il loro trattamento avverrà nel rispetto della normativa vigente ed esclusivamente per le finalità connesse all'appalto.

Art 8 --- Foro di Competenza

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Catania.

La presente lettera contratto dovrà essere timbrata e firmata per accettazione in ogni pagina dal titolare o dal

legale rappresentante della ditta e restituita a questa Azienda, con firma digitale del sottoscrittore, tramite PEC all'indirizzo **protocollo@pec.policlinico.unict.it**.

Per quanto non previsto nella presente lettera si rinvia al Disciplinare di Gara, alle normative vigenti in tema di appalti ed al codice civile.

Codesta ditta, inoltre, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti l'appalto, dovrà costituire, entro 15 giorni della ricezione della presente, deposito cauzionale definitivo infruttifero pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione deliberato, fermo restando quanto previsto al primo comma dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

L'importo della cauzione da produrre è ridotto del 50%, per le ditte che dimostrino di possedere certificazione del sistema di qualità della serie UNI CEI ISO 9000.

La polizza fideiussoria prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa dovrà riportare, ex art. 1944 del C.C., la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi della ditta obbligata.

Nella polizza dovrà essere altresì indicato il formale impegno per il fideiussore a pagare la somma garantita entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda.

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell'appalto. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente.

Detta cauzione può essere prestata mediante:

- Fideiussione bancaria o di altri Istituti o intermediari finanziari iscritti nel nuovo Albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993.

Distinti saluti

Il responsabile dell'Istruttoria
Coll.re Amm.vo Esperto F. Viscuso

Il Direttore del Settore Acquisti e Logistica
(Dott. Calogero RAFFAELE ADDAMO)

Il compilatore
Assistente Amministrativo
Dr.ssa Denise Grillo